

Gli interventi del Tribunale per i minorenni nelle situazioni di abuso sessuale sui minori: coordinamento con il procedimento penale e esigenze di sostegno alla vittima.

(Relazione tenuta al seminario organizzato dalla Formazione decentrata del CSM di Trento “*LA COMPLESSITÀ DELLA RISPOSTA ALL'ABUSO SUI BAMBINI. L'INTERVENTO GIUDIZIARIO TRA ACCERTAMENTO DELLA VERITÀ E TUTELA DELL'ABUSATO. Magistratura ordinaria, magistratura minorile, servizi sociali e sanitari alla ricerca di una strategia di intervento*” - Trento 20 aprile 2002)

Cesare Castellani*

1. – Spetta al Tribunale per i minorenni il compito di disporre misure, di varia portata, a protezione del minore in presenza di condotte pregiudizievoli da parte degli esercenti la potestà genitoriale, tra le quali rientrano, in tutta evidenza, anche le violenze e gli abusi sessuali (artt. 330, 333 seg. c.c., art. 10 legge 4 maggio 1983 n. 184, modif. dalla legge 28 marzo 2001 n. 149).

L'ampliamento dell'esperienza in questo settore ha fatto emergere in modo sempre più chiaro quanto fosse importante mettere a punto una **metodologia specifica di intervento** per le situazioni di abuso sessuale intrafamiliare (1), per due ragioni di fondo essenzialmente: in primo luogo per la particolarità delle relazioni e dinamiche familiari che è dato riscontrare in queste vicende rispetto agli altri casi di abbandono, maltrattamento, trascuratezza o incuria nei confronti di un minore; inoltre per l'inevitabile sovrapposizione tra le procedure giudiziarie di tipo penale e civile (Tribunale per i minorenni, talvolta Tribunale Civile Ordinario), con i connessi problemi di rapporto e coordinamento (quest'ultimo aspetto è presente anche nelle situazioni di maltrattamento fisico, che sono, tuttavia, per comune esperienza, meno complesse da trattare, non foss'altro per la relativa facilità dell'accertamento dei fattori di pregiudizio e per la loro “visibilità”, anche agli occhi dei genitori e parenti del minore).

A Torino il tema venne dibattuto tra giudici e pubblici ministeri appartenenti ai diversi uffici interessati sin dai primi anni '90 e si giunse alla sottoscrizione di un Protocollo d'intesa - il primo in Italia, firmato il 21.11.1995 (2) - tra i Capi degli Uffici giudiziari minorili (Tribunale e Procura) e della Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario.

La discussione ricevette poi un forte impulso e stimoli all'approfondimento, con particolare riguardo alla questione centrale del coordinamento degli interventi sul piano giudiziario e – aspetto non meno importante – socioassistenziale, clinico e terapeutico, a seguito dell'entrata in vigore della legge 15 febbraio 1996 n. 66 sulla violenza sessuale e, successivamente, della legge 3 agosto 1998 n. 269 (norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori).

Il sensibile incremento delle notizie di reato e delle segnalazioni al Tribunale per i minorenni, legato sia all'estensione della procedibilità d'ufficio, in via generalizzata, per i comportamenti sessuali ai danni di minori di 10 anni (art. 609 *septies*, ult. comma n. 5 c.p.), sia all'accresciuta sensibilità da parte del mondo della scuola e dei servizi sociosanitari, rendeva il tema ancor più urgente e di attualità.

Tra l'altro l'area di intervento risultava estesa al fenomeno della prostituzione minorile e altre forme di sfruttamento sessuale dalla citata legge 269/98 (si veda l'art. 25 bis, sugli interventi di sostegno, anche sul piano psicologico, per le vittime minori coinvolte nello sfruttamento della prostituzione o in reato di tipo sessuale).

2. - Occupandosi di queste vicende ci si è resi conto sempre di più che l'abuso sessuale all'interno della famiglia non può essere interpretato come un fatto isolato, una specie di “incidente di percorso” in presenza di relazioni familiari che possono essere per il resto

adeguate, bensì un'esperienza che porta con sé conseguenze traumatiche per la vittima, spesso molto gravi, anche nel medio e lungo periodo, e alla quale si accompagnano, di norma, relazioni patologiche o, quantomeno, disturbate tra i vari componenti del nucleo familiare, tali da compromettere l'equilibrata crescita psicorelazionale del minore; con effetti, quindi, su un'area più ampia di quella - comunque rilevantissima - dell'integrità sessuale.

Entrando maggiormente nel merito di queste peculiari vicende, si è preso atto di una **difficoltà obiettiva a rilevare e denunciare** i casi da parte degli operatori sanitari, scolastici, psicologici e sociali, per la complessità dell'intervento, per il timore delle conseguenze della denuncia, in qualche misura imprevedibili per il segnalante (e quindi fonte di ansia), almeno nelle fasi iniziali, rispetto alla composizione e alle dinamiche del nucleo familiare, per le resistenze dovute ai carichi emotivi per il singolo che l'entrare in contatto con esperienze di questo tipo (attinenti alla sfera della sessualità) comporta; a volte persino ad ammettere che fatti di questa natura, anche ai danni di bambini molto piccoli (tre - quattro anni), possano esistere.

Si è constatato, inoltre, che i componenti di una famiglia abusante di regola **non chiedono aiuto in modo spontaneo** (qui si evidenzia una differenza significativa con il maltrattamento fisico), tendendo, viceversa, a negare sistematicamente tali comportamenti, proprio per le modalità di funzionamento patologiche delle relazioni (con riferimento a questo fenomeno si è fatto ricorso, da parte degli esperti (3), alla suggestiva locuzione "segreti di famiglia").

Si è inoltre viepiù consolidata la consapevolezza che, di fronte a dichiarazioni relative ad abusi sessuali da parte di un minore, si tratti di un bambino o di un adolescente, la procedura giudiziaria per la valutazione circa la veridicità dei fatti assuma una portata fondamentale, non solo per l'eventuale punizione del colpevole attraverso il processo penale, ma anche per la tutela dell'equilibrio psicoevolutivo del minore stesso, tenuto conto che la rivelazione di essere vittima di molestie sessuali, anche nell'ipotesi della sua infondatezza, rappresenta comunque un segnale indicatore di grave disagio psicologico. Infine **perchè diverse debbono essere le risposte** in presenza di denuncia di un abuso realmente avvenuto o meno, sia perchè la stessa rivelazione e la disponibilità a un ascolto empatico (un ascolto fiducioso e "aperto", disposto, in altre parole, a prendere in considerazione che l'abuso **possa** essere veramente avvenuto, il che non significa accettazione acritica di qualsiasi verbalizzazione del minore) da parte dell'adulto destinatario della comunicazione e delle istituzioni preposte alla tutela possono rappresentare un primo passaggio del percorso di rielaborazione e superamento del disagio o del vero e proprio trauma da parte della vittima.

3. - Questi convincenti, l'aumento, nei fatti, delle denunce e segnalazioni e, conseguentemente, delle procedure giudiziarie, hanno portato a superare definitivamente certe prassi, non infrequenti in passato, di tergiversare nella segnalazione o nella denuncia, considerandosi l'avvio del procedimento penale come un fattore di ulteriore, se non addirittura inutile, sofferenza per la vittima.

Va ricordato che, a seguito della denuncia, si verifica l'avvio di due, e a volte tre, distinte procedure giudiziarie: quella penale, per l'accertamento della commissione di un reato di natura sessuale e l'eventuale irrogazione della pena (per inciso si può ricordare che le figure più ricorrenti di **perpetratori**, anche secondo rilevamenti dei Centri specializzati (4), sono risultate essere il padre, il convivente della madre, il fratello più grande del minore); quella presso il Tribunale per i Minorenni finalizzata alla protezione della vittima o, eventualmente, alla decadenza dalla potestà del genitore abusante; quella presso il Tribunale Civile Ordinario se i fatti emergono nel corso di un giudizio di separazione coniugale o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Tenuto conto di ciò vi è stato un forte impegno, oltretutto imposto dalle nuove disposizioni della legge 66/1996 (in particolare dall'art. 11, che ha introdotto l'art. 609 *decies* c.p.), per un miglior coordinamento tra i diversi interventi giudiziari, sociali e terapeutici e per limitare il più possibile il disagio per il minore collegato all'assunzione della veste di testimone nell'ambito del procedimento penale (attraverso le metodologie della c.d. "**audizione protetta**", con il ricorso a un ambiente attrezzato con specchio unidirezionale, con l'intervento di un esperto di psicologia infantile ausiliario del giudice, e grazie alla riduzione del numero degli accertamenti psicodiagnostici e delle audizioni, nonché all'irrinunciabile contestuale sostegno psicoterapeutico).

In questo quadro complessivo si deve sottolineare un'ulteriore peculiarità di queste procedure rispetto a quelle di volontaria giurisdizione aventi ad oggetto, più in generale, situazioni di pregiudizio, nel senso che nella scelta della decisione da assumere a protezione del minore, il Tribunale deve prendere in considerazione, comparandole e graduandole con tutte le altre esigenze sul piano giuridico e psicorelazionale, anche le finalità di **acquisizione e genuinità della prova penale** (testimonianza della vittima), cercando, quanto meno, di evitare decisioni che abbiano l'effetto di compromettere l'efficacia delle indagini preliminari in corso se non, addirittura, gli esiti del processo penale.

4. - Passando all'esame delle modalità di intervento da parte del Tribunale per i Minorenni un primo elemento specifico, a seguito del citato Protocollo d'intesa del 1995, è stato rappresentato dalla delega delle procedure di volontaria giurisdizione aventi ad oggetto presunti abusi sessuali esclusivamente al **giudice togato** del Tribunale (eventualmente affiancato dal giudice onorario), richiedendo tali vicende una buona conoscenza della procedura penale, nonché esigenze di contatto e confronto con i colleghi della Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario.

Rispetto alla **competenza** sono sorti problemi legati alla delimitazione degli interventi da parte del Tribunale per i Minorenni e del Tribunale Civile Ordinario.

La contestuale pendenza di due procedimenti, quando il sospetto abuso emerge nel corso di una causa di separazione coniugale o di divorzio (per l'affidamento del minore presso il Tribunale Civile; per la decadenza o la limitazione della potestà genitoriale presso il T.M.) ha dato luogo, in qualche caso, a inconvenienti di una certa entità (molteplicità di approfondimenti peritali, talora, anche se, fortunatamente, in casi isolati, disomogeneità di provvedimenti in ordine al rapporto con il genitore non affidatario, presunto abusante).

Allo stato attuale della normativa, caratterizzata da una frantumazione di competenze nella materia dei minori e della famiglia, appare difficile superare questo stato di cose.

Infatti, pur in pendenza della causa di separazione o di divorzio, secondo la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione il Tribunale per i Minorenni mantiene la competenza per la pronuncia di decadenza dalla potestà (che può giustificarsi anche a seguito di condotte di abuso sessuale da parte del genitore) e, secondo la giurisprudenza prevalente della stessa Corte (5), conserva altresì la competenza per provvedimenti che, a prescindere dall'affidamento, limitano la potestà del genitore in conseguenza di condotte pregiudizievoli (relative, ad esempio, agli effetti sul piano psicorelazionale degli incontri con il genitore non affidatario).

Si pone, a questo punto, un problema di eventuale **pregiudizialità** tra le procedure e di valutare i riflessi di un'eventuale pronuncia di decadenza dalla potestà rispetto all'affidamento a questo o quel genitore separato.

In un caso esaminato qualche anno fa a seguito di conflitto sollevato dal Tribunale per i Minorenni di Torino, la Corte di cassazione (6) ha chiaramente affermato che il giudice della separazione deve "tener conto" dei provvedimenti, anche in via cautelare, emessi dal Tribunale per i Minorenni (nella specie: divieto di rapporti padre - figlia) e sopravvenuti nel

corso del giudizio di separazione, rientrando questi nella competenza generale del Tribunale per i minorenni di limitazione o ablazione della potestà genitoriale.

5. - Pervenuta in Tribunale la segnalazione è bene ricordare che si può porre la necessità di trasmettere una vera e propria denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario (art. 331 c.p.p.), qualora le informazioni ricevute contengano una notizia di reato non palesemente infondata e siano state trasmesse solo al Tribunale per i Minorenni (talora avviene, infatti, che gli operatori dei servizi segnalino il caso solo al giudice civile).

La trattazione della vicenda di presunto abuso sessuale inizia con una valutazione in camera di consiglio circa la necessità di procedere o meno a una diversa sistemazione del minore, eventualmente attraverso il suo **allontanamento** dal nucleo familiare (qualora sussistano condizioni di urgenza con provvedimento immediatamente esecutivo, se del caso senza la preventiva audizione degli esercenti la potestà, a norma degli artt. 336 ult. co. c.c., 741 c.p.c.).

L'esame della vicenda prende le mosse da una questione estremamente delicata e complessa per i riflessi sulla condizione del minore e sull'esercizio della potestà dei genitori.

L'esperienza conferma che l'allontanamento del minore dalla propria famiglia costituisce una decisione frequente nelle vicende riguardanti l'abuso sessuale. Le ragioni sono facilmente comprensibili: la violazione dell'integrità fisica del bambino non può che essere considerata un segnale di grave inadeguatezza genitoriale e richiede una pronta risposta per sottrarre il medesimo a un ambiente familiare caratterizzato da relazioni disturbate evitando, nel contempo, che possano ripetersi eventuali comportamenti dello stesso tipo.

In presenza di una segnalazione di abuso la questione se allontanare o meno il minore costituisce un passaggio obbligato della valutazione del Tribunale.

Nel decidere la necessità dell'allontanamento si deve tener conto della possibilità, da verificare attraverso un confronto e un coordinamento con il pubblico ministero penale, che, anziché il minore, venga **allontanato dal nucleo familiare il presunto abusante**, attraverso la sottoposizione a una misura cautelare di cui si ravvisi la sussistenza dei presupposti di legge (custodia in carcere, arresti domiciliari in altro luogo, divieto o obbligo di dimora).

Il tema delle decisioni cautelari a protezione del minore si è notevolmente ampliato, offrendo importanti opportunità innovative (da tempo auspiccate), ma anche presentando ulteriori aspetti di complessità, a seguito dell'entrata in vigore di due recenti leggi.

Con la legge 28 marzo 2001 n. 149, finalizzata a una complessiva revisione della disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori, il legislatore è intervenuto anche su un diverso ambito normativo, quello della disciplina del diritto di famiglia contenuta nel codice civile ed, in particolare, nel Titolo relativo alla potestà dei genitori.

In tal senso sono stati modificati l'art. 330 c.c., relativo alla decadenza dalla potestà, e l'art. 333 c.c. – vera e propria norma chiave sugli interventi di limitazione della potestà genitoriale da parte del Tribunale per i minorenni, in presenza di situazioni di pregiudizio – nel senso che appare ora possibile, tra le varie misure a contenuto non rigorosamente predeterminato e/o alla pronuncia di decadenza dalla potestà, disporre altresì *“l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore”*.

Inoltre, a seguito della legge 4 aprile 2001 n. 154 (*“Misure contro la violenza nelle relazioni familiari”*), sono stati introdotti nuovi istituti, con la stessa finalità di non penalizzare ulteriormente la vittima di violenze fisiche o sessuali, optando, preferibilmente, per limitazioni della libertà personale dell'autore del fatto.

La nuova legge prevede novità rilevanti sul piano penale e civile.

In primo luogo viene introdotta una nuova misura cautelare: l'allontanamento dalla casa familiare, prevista dall'art. 282 bis c.p.p.

Inoltre la riforma stabilisce che il Tribunale Civile Ordinario possa adottare “*ordini di protezione contro gli abusi familiari*”, in base agli artt. 342 *bis* e *ter* c.p.c. (7).

Il sistema che emerge da questo complesso di nuovi istituti, pur apparendo di non difficile interpretazione, pone numerosi interrogativi.

In particolare risulterà, d’ora in avanti, tutt’altro che semplice stabilire “come muoversi” nella concreta vicenda, ossia individuare quale sia il percorso di tutela preferibile nella prospettiva della protezione della vittima e delle esigenze del procedimento penale, anche perché i nuovi istituti in parte si sovrappongono tra loro, pur facendo capo a competenze di organi diversi.

E’ quindi utile un’opera interpretativa chiarificatrice, che può partire dalla descrizione delle nuove disposizioni avendo riguardo ai vari aspetti del potere di iniziativa, della competenza, dei presupposti applicativi di ciascuna delle misure, dei loro contenuti ed effetti, nonché dell’efficacia temporale.

Quanto **all’iniziativa e alla competenza**, per la misura cautelare prevista dall’art. 282 *bis* c.p.p. valgono i principi generali: la richiesta parte dal pubblico ministero e sulla stessa provvede il Giudice per le indagini preliminari.

Rispetto agli ordini di protezione ai quali fanno riferimento i nuovi artt. 342 *bis - ter* c.c. e 736 *bis* c.p.c. è prevista l’iniziativa della parte privata; si sottolinea, peraltro, che il ricorso può essere presentato anche personalmente dall’istante, senza la necessaria assistenza del difensore (art. 3 legge 154/2001).

Diversa è la situazione per quanto riguarda i novellati artt. 330 e 333 c.c. In questi casi il Tribunale per i minorenni, competente secondo la norma generale dell’art. 38 disp. att. c.c., può essere investito indifferente da una parte privata legata al soggetto di cui trattasi da rapporto di parentela o dallo stesso pubblico ministero (art. 336 c.c.).

Fin qui la situazione è abbastanza chiara, ma le cose si complicano quando si passa all’esame dei **presupposti applicativi** delle varie misure che comportano l’allontanamento della persona violenta o abusante dal nucleo familiare.

Per la nuova misura penale non possono che valere i principi generali previsti per le misure cautelari (artt. 272 seg. c.p.p.) e, in particolare, per quelle di natura coercitiva (art. 280 c.p.p.). Si segnalano, a questo proposito, la ravvisabilità di un reato per il quale è prevista la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni (8), la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, le esigenze cautelari (ad esempio il pericolo di reiterazione della condotta).

Deve ritenersi, inoltre, per esclusione, che non debbano esservi i presupposti per l’applicazione di misure cautelari più gravi (custodia in carcere, arresti domiciliari) alla luce della particolare pericolosità del soggetto o dell’intensità delle esigenze cautelari. Sia consentito, su questo punto, un breve appunto, nel senso che la nuova misura potrebbe prestarsi, in qualche caso, ad essere utilizzata come “via di fuga” per il giudice, tale da comprimere, senza giustificazione, il ricorso a misure limitative della libertà più incisive, quand’anche ve ne fossero i presupposti. Si tratta solo di una generica preoccupazione, ma quando si parla di reati ai danni di minori è bene richiamare alla necessaria attenzione, anche perché la nuova misura dell’art. 282 *bis* c.p.p., come si vedrà, può presentare, obiettivamente, alcuni limiti sul piano dell’efficacia.

Possono essere richiesti al Tribunale Civile Ordinario ordini di protezione qualora la condotta del coniuge o di altro convivente è causa di grave pregiudizio all’integrità fisica o morale dell’altro coniuge o di un convivente solo se il fatto “*non costituisca reato procedibile d’ufficio*” (art. 342 *bis* c.p.c.). In questi casi, pertanto, potranno intervenire solo il G.I.P. , oppure, come si dirà, il Tribunale per i minorenni.

Le misure in questione, per altro verso, non hanno alternative e costituiscono, pertanto, una fondamentale risorsa nei casi in cui vittima dei maltrattamenti o degli abusi sia una persona adulta, anche solo convivente. Risultano, inoltre, indifferenti l’età dell’autore (per ipotesi

anche minorenni: si pensi ai casi di violenze o minacce ai familiari legate all'abuso di sostanze stupefacenti) e la qualità della relazione di parentela (art. 5 legge 154/2001).

Nel caso in cui siano coinvolti sia adulti che minori sembra delinearsi un'inevitabile competenza concorrente del Tribunale Civile Ordinario e del Tribunale per i minorenni: in queste situazioni sarebbe opportuna la trasmissione degli atti, a cura del primo giudice, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, per l'eventuale iniziativa ai sensi dell'art. 336 c.c. Occorrerà anche in questo caso un coordinamento per evitare, in merito alla posizione dei minori, decisioni dissonanti.

Le condizioni che il Tribunale per i minorenni deve verificare per la decisione dell'allontanamento del genitore o del convivente che maltratta o abusa del minore corrispondono a quelle che giustificano la pronuncia di decadenza o di limitazione della potestà genitoriale.

In questo caso i presupposti, quantomeno nell'ipotesi della semplice limitazione, a norma dell'art. 336 c.c., sono rimessi alla valutazione discrezionale del giudice.

Va osservato che le nozioni di maltrattamento e di abuso non possono, agli effetti delle norme in questione, essere mutuati in modo automatico dalle nozioni di maltrattamento previste in sede penale (ad esempio dagli artt. 571 e 572 c.p.) o di abuso sessuale quale delineato dagli artt. 609 *bis* e seg. c.p.

Il giudice minorile ha un raggio di azione molto più ampio e non è tenuto a verificare, ad esempio, la sussistenza del dolo richiesto per la condanna penale (anche condotte non volontarie possono essere obiettivamente distruttive e contrarie alle esigenze del minore a una crescita equilibrata).

A proposito dell'abuso si è rilevato che le norme non parlano espressamente di abuso **sessuale**. Anche questo dato letterale orienta per l'apprezzabilità di comportamenti di varia natura, raggruppabili sotto il comune denominatore del comportamento pregiudizievole.

E' da sottolineare che il Tribunale per i minorenni non incontra il limite del Tribunale Civile Ordinario per il caso di pendenza di indagini preliminari per un reato procedibile d'ufficio e questo aspetto appare assai rilevante per apprestare un adeguato contesto di protezione della vittima.

Si può ora passare alla ricognizione delle differenti misure in questione considerandone **contenuti ed effetti**. Su questo piano si possono cogliere maggiori indicazioni per individuare la via più adeguata al caso concreto.

La misura penale risulta particolarmente efficace nella sua attuazione: l'effetto è immediato e, in caso di inosservanza, sarebbe a dire di rifiuto di allontanarsi dalla casa familiare, possono scattare le misure più gravi (artt. 276, 299 co. 4° c.p.p.). Può ritenersi scontato che il giudice penale disponga della collaborazione della polizia giudiziaria per la verifica circa il puntuale rispetto della misura.

Vi è, peraltro, il limite obiettivo della durata della misura, circoscritta nel tempo, come si ricava dal combinato disposto degli artt. 303 e 308 c.p.p. (doppio del termine previsto per la custodia in carcere).

L'ordine di protezione del Tribunale Civile Ordinario esplica effetti peculiari.

E' prevista la possibilità che alla persona allontanata sia fatto divieto di avvicinarsi a determinati luoghi frequentati dalla vittima, quali la sede di lavoro o la residenza di familiari o congiunti.

Inoltre il Tribunale può richiedere l'intervento dei servizi socioassistenziali o di Centri che operano per il sostegno di vittime di violenze o abusi familiari o, infine, di Centri di mediazione familiare (9).

Anche il Tribunale per i minorenni potrebbe provvedere in questo senso attraverso l'istituto delle "prescrizioni", da adottarsi sulla base dell'art. 333 c.c.. Solo il giudice ordinario può invece dare **disposizioni di tipo economico** a tutela delle persone non allontanate

dall'abitazione e che possono aver necessità di contare, nonostante l'allontanamento, sul sostegno patrimoniale del padre/marito/convivente o analoga figura. In tal senso la legge prevede la possibile condanna al pagamento di un assegno periodico, previ incisivi accertamenti sulla capacità patrimoniale del soggetto.

Anche per gli ordini di protezione è previsto un termine di scadenza: la durata è, infatti, di sei mesi. Vi è invece una certa qual incertezza interpretativa per quanto riguarda il tempo dell'eventuale proroga, pure prevista dall'art. 342 *ter* c.p.c. , il quale, tuttavia, si limita a parlare di "tempo strettamente necessario" (non è chiaro, nel silenzio della legge, se siano consentite o meno ulteriori proroghe).

Rispetto alla misura cautelare penale potrebbero esservi maggiori problemi per l'esecuzione. Peraltro, in questo caso, dovrebbero escludersi le note problematiche relative alla complessità dell'esecuzione degli obblighi di fare, sulla base della previsione di legge in base alla quale il giudice può dare concrete disposizioni con decreto, ivi compreso "*l'ausilio della forza pubblica e dell'ufficiale giudiziario*" (ult. comma).

Inoltre è innegabile l'effetto rafforzativo, purtroppo inesistente per le misure emanate dal Tribunale per i minorenni (salva la possibilità di giungere ad analoga conclusione per via interpretativa, essendo coinvolti minori), collegato alla sanzione penale, per violazione dell'art. 388 c.p. , al quale fa esplicitamente rinvio l'art. 6 della legge 154/2001.

Infine vi è la misura dell'allontanamento disposta dal Tribunale per i minorenni, nei casi in cui vi siano le condizioni per dichiarare la decadenza dalla potestà genitoriale o sussista una situazione di pregiudizio. Si tratta di misure caratterizzate, per certi versi, da maggior ampiezza, per altri di portata più limitata.

Infatti la legge 149/2001 non ha previsto né le misure accessorie del divieto di frequentazione e dell'intervento dei servizi o dei centri specializzati, né le condanne al pagamento di somme periodiche; inoltre non ha dettato particolari cautele per l'esecuzione coattiva del decreto.

Peraltro non è stato previsto alcun termine massimo di durata, tenuto conto, condivisibilmente, che il principio cardine in questa materia è quello del pregiudizio e della verifica, continua nel tempo, del benessere del minore.

Partendo da questa rassegna è possibile sviluppare alcune riflessioni più in generale sul rapporto tra le diverse misure illustrate, non senza un rilievo critico circa le carenze legate ai rischi di disomogeneità o di sovrapposizione dei vari interventi, purtroppo non armonizzati a livello legislativo.

Le norme in questione – va detto subito – erano attese da tempo, rilevandosi come, in alcuni casi, il minore vittima dovesse subire, dopo l'abuso sessuale, anche l'allontanamento dal nucleo familiare, vissuto come colpevolizzante e fonte di ulteriore sofferenza.

In questo senso è stata colmata una lacuna dell'ordinamento.

Non può dirsi, peraltro, che tutti i problemi siano superati, trovandosi, anzi, il giudice di fronte a ulteriori quesiti, di non facile soluzione.

Pare potersi osservare che il problema in qualche modo si sposta: dall'approfondimento, nella fase decisionale, sui rapporti minore – altri componenti del nucleo familiare, al momento attuale, con la possibilità di "neutralizzare" velocemente comportamenti di abuso sessuale (anche non così gravi da giustificare la custodia in carcere o le altre misure cautelari previgenti), l'attenzione del giudice dovrà necessariamente spostarsi e concentrarsi sulle qualità personali e morali dell'altro genitore (quello non abusante che, per lo più, corrisponderà alla **madre**) e, in particolar modo, sulle sue attitudini alla vicinanza alla vittima e al suo disagio e alle connesse capacità di protezione della stessa **nella pendenza** delle indagini preliminari o del processo penale, anche rispetto a condizionamenti e ricatti affettivi che possono giungere non solo del soggetto allontanato da casa, ma, in modo non meno preoccupante, da altri componenti del nucleo familiare.

In altre parole in presenza di una madre non protettiva o, peggio ancora, portata alla collusione con il marito o con il convivente, un eventuale allontanamento di questi ultimi dalla casa familiare impedirà sì la reiterazione dell'abuso, ma non produrrà *automaticamente* un effetto di protezione per la vittima, potendo, viceversa, risultare fattore di destabilizzazione e ulteriore disagio per la stessa.

Risulta quindi fondamentale valutare l'atteggiamento del genitore non violento o abusante e disporre di informazioni le più ampie possibili sul suo conto, non solo di carattere processuale (es. dichiarazioni rese sui fatti nel corso di eventuali testimonianze), ma altresì di tipo sociale e psicorelazionale.

In ogni caso l'allontanamento dell'abusante appare decisamente auspicabile se si riscontra l'esistenza di una buona relazione (protettiva) tra il minore e l'altro genitore (madre). Del resto talora avviene che sia la stessa madre a denunciare l'abuso, con contestuale cessazione della convivenza, portando con sé il figlio

In presenza di queste condizioni si può definire un **contesto di protezione** senza ricorrere all'allontanamento del minore.

Vi è, poi, un altro ordine di problemi.

Ci si deve interrogare su cosa può accadere se il genitore o altro soggetto allontanato dalla casa non ottempera alla limitazione o ablazione della potestà nei casi di competenza del Tribunale per i minorenni (artt. 330, 333 c.c.).

Tenuto conto delle difficoltà esecutive che si riscontrano in questo caso potrebbe pensarsi a una tutela efficace della vittima attraverso una pluralità di interventi: ad esempio con l'applicazione, ricorrendone i presupposti, della misura cautelare ai sensi dell'art. 282 *bis* c.p.p., di immediata attuazione, seguita, in un secondo tempo, dal decreto del Tribunale per i minorenni (specificamente nei casi in cui, approssimandosi la decorrenza dei termini massimi previsti dalla legge, permangono le esigenze di tutela).

Non si può dimenticare che, in presenza di rivelazioni di abuso sessuale di una certa portata, possono sussistere aspetti di tutela in via urgente e che le misure previste dagli artt. 330 e 333 c.c. possono non realizzare compiutamente, mancando di un dispositivo certo per l'esecuzione coattiva.

6. - Torniamo ora al tema dell'allontanamento del minore dalla famiglia, misura che, come si è visto, in alcune situazioni risulterà inevitabile.

Questo tipo di decisione presuppone che, dalle verbalizzazioni del minore e da altri elementi di prova, appaia ragionevolmente probabile che egli sia stato coinvolto in attività sessuali in ambito familiare.

Non mi risultano decisioni di allontanamento fondate esclusivamente su indici rivelatori di presunto abuso sessuale sul piano psicologico (i c.d. "indicatori", sulla cui affidabilità il dibattito scientifico è ancora aperto), in assenza di rivelazioni/dichiarazioni del bambino.

Riprendendo e sviluppando alcune riflessioni contenute in un articolo precedente (10), sottolineo che la decisione è davvero difficile in quanto si fonda su acquisizioni necessariamente provvisorie, incomplete, suscettibili di sviluppi nelle più varie direzioni.

Non è inutile ribadire che due sono le **funzioni essenziali** del provvedimento in questione: porre al riparo, almeno in via temporanea, il minore dal ripetersi di condotte ai suoi danni nell'ambito familiare; disporre di un contesto di tipo "neutro", al di fuori da intuibili condizionamenti (ricatti, spinte alla ritrattazione, colpevolizzazioni), per poter approfondire la condizione fisica e psicoemotiva del bambino e la qualità del rapporto con i propri genitori.

Sul piano psicologico si è sottolineato che, in situazioni di questo tipo, il "ruolo dell'allontanamento è inizialmente quello di apportatore di tranquillità, grazie alla creazione di una distanza fra i protagonisti; esso interrompe la tensione che li travolge ... Solo

l'allontanamento elimina il sintomo, magari in modo artificiale, evitando, però, il pericolo ... L'onnipotenza del genitore viene arginata: egli realizza che suo figlio non è nè di sua proprietà, nè una parte di sè ... L'allontanamento libera il genitore dai suoi abituali bisogni verso il bambino e interrompe l'eccitazione che la presenza di quest'ultimo configura" (11). Rimane il fatto che si tratta di una decisione grave per i suoi risvolti e che richiede grande equilibrio nel bilanciamento tra le diverse istanze, non ultima quella di preservare il bambino stesso dai sensi di colpa che egli inevitabilmente vivrà, pensando di essere stato portato via da casa proprio perchè "cattivo".

Può essere quindi utile soffermarsi su alcuni aspetti cruciali del percorso decisionale.

La valutazione della reale **urgenza**, ossia del momento in cui vi sono i presupposti oggettivi per attuare il distacco del minore dalla famiglia, è assai delicata.

Esiste un duplice rischio: che l'urgenza sia indotta più che altro dall'operatore segnalante (servizio locale o psicologico, educatore, insegnante) che può proiettare sul caso la propria emotività e la propria ansia, o, all'opposto, che l'operatore resti "intrappolato" nelle dinamiche familiari e tenda, ingiustificatamente, a rinviare l'intervento a protezione del minore, per un'eccessiva alleanza con le figure genitoriali. Contro questi errori di prospettiva esiste un importante rimedio: la **valutazione a livello di rete** dei diversi operatori coinvolti e il contributo interdisciplinare delle conoscenze sia a livello dei servizi che di autorità giudiziaria (il riferimento è soprattutto alla figura del giudice onorario esperto) nel momento della decisione.

Vi è poi la necessità di un progetto. Occorre evitare, nei limiti del possibile, di dare corso a un allontanamento del minore senza un progetto in ordine alla sua sistemazione per il tempo a venire. Una misura così drastica non andrebbe attuata "al buio", senza una riflessione su quali strade imboccare nel futuro. L'allontanamento può assumere un valore "costruttivo" solo se viene pensato come un **passaggio temporaneo**, una tappa di un più ampio progetto volto alla tutela del minore.

Non si dirà mai abbastanza che la finalità più importante è rappresentata dal tentativo di una **ridefinizione delle dinamiche familiari**. L'indeterminatezza delle prospettive è uno dei fattori più negativi, poichè genera confusione anche negli operatori dei servizi e, di riflesso, sofferenza nello stesso minore che non riesce a prefigurare quale sarà il proprio futuro.

Quanto alla collocazione del minore si tratta di un aspetto tutt'altro che secondario: una comunità per minori non è una casa - famiglia, così come l'affidamento a terzi non equivale a una sistemazione nell'ambito della parentela allargata. Occorre, anche nel caso in cui sia inevitabile orientarsi verso una comunità di accoglienza (possibilità del tutto residuale secondo il nuovo art. 1 legge 184/83 modif. legge 149/2001), conoscerne il più possibile le caratteristiche e le capacità di rispondere alle deprivazioni specifiche di quel minore.

Nel lavoro valutativo e progettuale dei Servizi sociosanitari (sociale, di psicologia dell'età evolutiva, di neuropsichiatria infantile, di salute mentale) debbono essere coinvolti anche gli operatori della comunità, onde evitare che essi, privi di indispensabili elementi di conoscenza, giungano a letture del caso autonome o scollegate, con il conseguente pericolo dell'invio di messaggi non positivi o contraddittori al bambino o verso i familiari ammessi agli incontri (l'esperienza segnala che sono tutt'altro che infrequenti tendenze alla collusione genitori - personale educativo della comunità, con compromissione del percorso seguito, con la dovuta correttezza, in sede penale e minorile).

A proposito delle modalità dell'allontanamento il Tribunale deve tener conto, realisticamente, che l'informazione preventiva alla famiglia può far scattare comportamenti di totale chiusura in sè del nucleo, anche nei confronti degli operatori dei servizi, così da rendere l'esecuzione dell'allontanamento, ove ritenuta inevitabile, molto più drammatica (12).

Vi è poi un grave rischio di pressioni psicologiche sul minore finalizzate a ottenere una ritrattazione delle rivelazioni sull'abuso, che possono trovarsi ad una fase molto iniziale.

L'informazione ai genitori, infine, è da evitare perchè rischia di compromettere il corso delle indagini penali (ad esempio l'effettuazione di significativi atti di indagine quali la perquisizione o l'intercettazione telefonica o ambientale). Questa è una peculiarità di questo tipo di procedure, che richiede una deroga alle regole di condotta dell'operatore sociale, proprio per la particolare complessità dei piani di intervento e risposta istituzionale al sospetto abuso sessuale.

Il ricorso alla forza pubblica deve rappresentare un' *extrema ratio*, per i casi in cui gli operatori dei servizi corrano rischi effettivi per la propria incolumità personale. E' opportuno, infine, che l'esecuzione dell'allontanamento avvenga a cura di un operatore diverso dall'assistente sociale referente sul caso, che dovrà continuare a svolgere attività di monitoraggio e sostegno.

Il disagio conseguente all'allontanamento può essere opportunamente contenuto ripristinando al più presto, ove ciò non rappresenti un rischio per il minore, gli incontri con il genitore non abusante o altre figure parentali rassicuranti, o coinvolgendo figure significative come educatori o insegnanti.

La constatazione che, in una famiglia con più figli, uno di essi può aver subito una violenza sessuale rende indispensabile, oltre alla protezione in suo favore, una valutazione sulla situazione psicoaffettiva dei **fratelli**, anche in relazione alla loro età e al sesso. L'esperienza insegna che, nei casi più gravi, vi sono tendenze dell'autore alla recidiva e, in caso di distanziamento dalla vittima, può essere preso di mira un altro minore.

Potrebbero inoltre emergere nei confronti dei fratelli condotte pregiudizievoli, tali da giustificare un provvedimento del Tribunale, anche se non necessariamente dello stesso tipo.

7. – Un adeguato coordinamento tra gli interventi di carattere investigativo e repressivo nei riguardi dell'autore e quelli finalizzati alla tutela, sul piano civile – familiare, della presunta vittima comporta inevitabilmente lo scambio di informazioni e di atti processuali.

La trasmigrazione di atti dal Tribunale per i minorenni alla Procura presso il Tribunale Ordinario non comporta problemi particolari: il P.M. e la polizia giudiziaria possono investigare ad ampio raggio. Quanto al valore probatorio degli atti nelle varie fasi processuali provvede il codice di rito.

Sono invece sorte ampie discussioni per l'ipotesi inversa, quella di invio di atti del procedimento penale (comunicazione di notizia di reati, referti, verbali di sommarie informazioni, di perquisizione e quant'altro) al giudice minorile.

In particolare è stata posta la questione della configurabilità di un **potere di segretezza** di atti istruttori del fascicolo della procedura di volontaria giurisdizione.

Al proposito può essere utile "fare un po' di storia".

Considerata fuori discussione la necessità, per adottare le opportune misure a tutela del minore, di acquisire atti significativi del procedimento penale, ci si è trovati di fronte alla difficoltà legata al regime di segretezza che caratterizza gli atti di questo tipo sino alla richiesta di rinvio a giudizio (art. 416 co. 2° c.p.p.) o, quantomeno, di incidente probatorio (art. 393 co. 2 bis c.p.p.), passaggi processuali che implicano il deposito del fascicolo del pubblico ministero.

Nella procedura di volontaria giurisdizione o di adottabilità non vige un analogo regime e la parte ha diritto a conoscere il contenuto del fascicolo, attività certamente essenziale per l'esplicazione del diritto difesa. Si veda, in generale, l'art. 76 disp. att. c.p.c., che prevede altresì il diritto delle parti costituite di estrarre copia degli atti.

La questione è stata posta, ancorchè in termini meno drastici, oltre che nei casi di connessione con il procedimento penale, in alcune delicate situazioni in cui sarebbe

auspicabile che la parte privata non venisse informata delle valutazioni che vengono effettuate sul suo conto da un servizio preposto alla sua cura o riabilitazione (es. servizio di salute mentale). Le opinioni espresse, se conosciute dal genitore - paziente, potrebbero, in qualche caso, compromettere il rapporto terapeutico di fiducia, con gravi rischi conseguenti sul piano del diritto alla salute.

Allo stato della normativa si deve prendere atto che non esiste una soluzione pacifica e che soddisfi adeguatamente tutte le diverse esigenze, talora contrapposte (tutela del minore, piena informazione del giudice minorile sugli elementi di pregiudizio, esercizio del diritto di difesa nelle procedure di carattere civile).

La giurisprudenza ha affrontato indirettamente la questione in alcune pronunce, con le quali si è affermato che il diritto di difesa nelle procedure civili o di adottabilità, che trova nella conoscibilità degli atti del fascicolo un presupposto essenziale, può tuttavia essere talora compresso, almeno in via provvisoria e in un prestabilito arco temporale, in presenza di esigenze di tutela di diritti costituzionalmente garantiti quali la salvaguardia dell'integrità psicofisica del minore. In tal senso la Cassazione ha osservato (13) che deve ritenersi "rimesso al giudice procedente il prudente contemperamento della tutela immediata dei diritti del minore con le garanzie della difesa, che, comunque, non possono essere totalmente pretermesse nemmeno nei procedimenti di c.d. "volontaria giurisdizione". Ed è perciò comprensibile che, in siffatta fase, la conoscibilità piena ed integrale degli accertamenti esperiti e delle informazioni assunte possa essere, per così dire, differita" a un eventuale momento successivo. La citata pronuncia riguardava la fase inquisitoria della procedura di adottabilità.

In un caso di secretazione degli atti di procedimento penale per violenza sessuale la Sezione Minorenni della Corte d'Appello di Torino (decreto 7 ottobre 1996), a seguito di impugnazione della difesa alla quale era stato impedito di esaminare ed estrarre copia di alcuni atti trasmessi dal pubblico ministero, in una vicenda in cui il Tribunale per i minorenni aveva sospeso temporaneamente le possibilità di visita alla figlia da parte del padre, sottoposto a indagini preliminari, seguiva lo stesso orientamento.

Recentemente, con decreto 3 gennaio 2000, la Sezione Minorenni della Corte d'Appello di Torino ha assunto una posizione diversa (14), revocando, in quanto considerata illegittima, la secretazione degli atti disposta dal Tribunale per i minorenni.

Ha osservato la Corte che, alla luce dei principi che informano il **giusto processo** (artt. 24 e 111 Cost., modif. dalla legge costituzionale 23 novembre 1999 n. 2) ed, in particolare, l'esercizio del diritto di difesa, deve escludersi la ravvisabilità di un potere di secretazione degli atti penali acquisiti nel procedimento minorile.

Il diritto alla conoscibilità degli atti processuali e il principio di parità delle parti (atteso che gli atti, nella vicenda in esame, non erano stati sottratti all'esame della parte pubblica) sono intrinsecamente connaturati, secondo il citato decreto, al diritto di difesa. Nel caso di traslazione di atti dal procedimento penale a quello civile, anche di tipo camerale, secondo le norme della volontaria giurisdizione, sarebbe insuperabile l'applicabilità delle norme proprie di quel determinato procedimento, tra le quali il libero accesso al contenuto degli atti.

Si deve riconoscere che le prassi adottate da alcuni Tribunali per i minorenni, nel senso della secretazione degli atti delle indagini preliminari, risultavano abbastanza discutibili, pur tenendosi conto dell'importanza degli interessi che intendevano tutelare. Appariva senz'altro comprensibile lo sforzo per **conservare** agli atti delle indagini preliminari il regime di pubblicità loro caratteristico nella sede penale, ma si deve riconoscere che questo tentativo era privo di un chiaro supporto sul piano normativo: nel momento in cui gli atti entravano a far parte del fascicolo di volontaria giurisdizione o di adottabilità il giudice si trovava, infatti, assoggettato al chiaro regime del citato art. 76 disp. att.

Comunque sia, la strada della secretazione appare davvero impervia a seguito della riforma dell'art. 111 Costituzione e con l'introduzione dei principi del giusto processo.

L'impianto logico del decreto della Corte d'Appello appare, in questo senso, difficilmente contestabile.

Il riferimento, da taluni compiuto (16), alla disposizione contenuta nell'art. 10 legge 184/83, come modificato dalla legge 149/01, la quale prevede che, nelle procedure finalizzate all'accertamento dello stato di abbandono, le parti sono assistite dal difensore e possono “*prendere visione ed estrarre copia degli atti contenuti nel fascicolo **previa autorizzazione del giudice***”, non pare pertinente; la norma, infatti, sembra, non essere stata dettata con riferimento al problema che stiamo trattando e, pertanto, difficilmente può essere recuperata per fondare l'esistenza di un diritto alla secretazione degli atti penali.

A parte il rilievo che tale regime varrebbe, comunque, solo per le procedure di adottabilità, configurabili nei casi di abusi intrafamiliari di particolare gravità, la ragione ispiratrice della norma sembra essere piuttosto quella di evitare qualsiasi fuga di notizie sulla collocazione del minore adottando o adottabile. In altre parole essa si affiancherebbe al divieto, penalmente sancito, di rivelazione di notizie atte a rintracciare il minore dichiarato adottabile (art. 73 legge cit.).

Ciò premesso, è difficile negare che la decisione assunta nel citato decreto della Corte d'Appello lascia notevolmente insoddisfatti. Invero, se da un punto di vista strettamente tecnico – giuridico il ragionamento appare in linea con i nuovi principi sul diritto di difesa nel giusto processo, è difficile non rendersi conto che, attraverso tale via, risulta totalmente compresso un altro interesse parimenti di rango costituzionale: il diritto alla salute (in particolare psichica) del minore vittima del reato (art. 32 Cost.).

La conoscenza integrale delle risultanze probatorie delle indagini preliminari potrebbe, infatti, in determinate situazioni, compromettere gravemente le condizioni psicologiche e l'equilibrio del minore, soprattutto nel caso in cui le sue dichiarazioni costituiscano, come sovente accade, la fonte principale d'accusa ed egli non si trovi (o non si trovi ancora) in un contesto di adeguata protezione dall'abusante o da persone a questi vicine.

Non si può pensare che il Tribunale per i minorenni possa di regola assumere decisioni delicatissime quali l'allontanamento del minore o dell'abusante in tempo reale, senza alcun approfondimento, solo per impedire eventuali ripercussioni negative della conoscibilità degli atti.

Che dire, poi, delle possibili conseguenze a livello relazionale, anche nel caso di allontanamento, rispetto al regime degli incontri con genitori o parenti o con lo stesso abusante.

Chiarito che neppure sarebbe accettabile che, per evitare fughe di notizie e/o inquinamenti probatori, il pubblico ministero giunga al paradosso di non informare il Tribunale per i minorenni o a non trasmettere *quel minimo di atti* indispensabili ad attivare un contesto di tutela in sede civile (tantopiù che l'informativa è ora obbligatoria ai sensi dell'art. 609 *decies* c.p.) e che, comunque, il giudice minorile non può rinunciare ai propri compiti istituzionali in punto limitazione della potestà genitoriale nei casi di abuso sessuale sui minori, solo perché le condotte integrano altresì una fattispecie penalmente rilevante, e che, tantomeno, lo stesso organo potrebbe demandare tali compiti al sistema penale, piuttosto schematico e povero di risposte su questo versante, si ritiene di segnalare una diversa via da percorrere.

Va sottolineato che, a ben vedere, l'esigenza della secretazione è circoscritta a un **arco di tempo assai ristretto**: fatto salvo il compimento di alcuni tipici atti a sorpresa, sia l'interrogatorio dell'indagato, sia l'emanazione di misure cautelari o la richiesta di incidente probatorio producono, in pratica, sulla base delle norme del codice di rito, il superamento del segreto in sede penale (si vedano, in particolare, le norme sull'incidente probatorio “specifico” per i reati sessuali).

Orbene, se così è, si potrebbe pensare al ricorso a una cautela particolare in queste situazioni, già affacciata nel citato Protocollo d'intesa di Torino del 1995: il pubblico ministero investito di un'indagine in materia di abuso sessuale potrebbe, eventualmente attraverso la polizia giudiziaria, trasmettere al giudice minorile una **sintetica comunicazione** che, evitando il riferimento a fonti dichiarative meritevoli, allo stato, di tutela, consenta una conoscenza essenziale dei fatti e, soprattutto, l'emanazione di provvedimenti urgenti a tutela del minore.

Non appena – il che si verificherà di regola abbastanza presto – venga meno il segreto in sede penale il Tribunale per i minorenni potrà acquisire integralmente gli atti rilevanti ed avere, a questo punto, una piena cognizione della vicenda senza che ciò, attraverso la visione degli atti da parte degli aventi diritto, crei pregiudizio per la vittima, nel frattempo adeguatamente tutelata, o per il corso del procedimento penale.

E' indubbio che un sistema di questo tipo si presta al rischio di spostare il baricentro della tutela del minore, nelle primissime, delicate, fasi immediatamente successive all'emergere del sospetto abuso, dalla sede minorile a quella penale. Solo presso quest'ultima sarebbero noti, in tal modo, tutti gli aspetti della vicenda in esame.

Ma non vedo, allo stato, altre soluzioni più funzionali.

Se questa strada risultasse effettivamente valida i Servizi sociosanitari operanti nel campo dell'abuso sessuale dovrebbero essere informati e invitati a trasmettere denunce e segnalazioni in modo prioritario (o esclusivo ?) alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario. Sarebbe questo Ufficio a funzionare, con immediatezza, come "collettore" delle fonti di prova da utilizzare nella sede civile.

8. - Il bambino o l'adolescente vittima hanno diritto a un sostegno dopo la fase critica del distacco dalla famiglia. Anche se in alcune situazioni si nota, dopo pochi giorni, un notevole sollievo e un recupero di equilibrio nel minore che viveva in un contesto familiare troppo stressante e denso di conflitti, sono frequenti sentimenti di colpa e una confusione di vissuti interni rispetto alle figure genitoriali, per cui si rende necessaria un'attività di "riordino" ed elaborazione.

Andranno spiegate in primo luogo le ragioni della misura adottata dal tribunale, attribuendo all'istituzione le "responsabilità" della decisione.

Per sostegno deve però intendersi qualcosa di più incisivo, un accompagnamento/affiancamento nei vari passaggi processuali e un supporto psicoterapeutico individuale che, oltretutto, potrà fornire importanti elementi conoscitivi per le future decisioni sull'affidamento del minore e preparare lo stesso ad affrontare emotivamente alcuni momenti delicati e impegnativi come la testimonianza in sede penale.

Il sostegno appare necessario anche nei casi in cui non risulti provata la sussistenza dell'abuso e risulti la falsità della rivelazione da parte del minore: anche questo comportamento costituisce infatti un segnale di disagio e di difficoltà nelle relazioni familiari.

Al proposito si deve sottolineare come il sostegno, demandato per lo più ai servizi di psicologia o di neuropsichiatria infantile, incontri spesso difficoltà di attuazione per la carenza di risorse che si riscontra in questi servizi. Occorre che i responsabili delle aziende sanitarie prendano coscienza che si tratta di interventi essenziali a tutela della vittima, esplicitamente previsti dalla nuova legge sulla violenza sessuale (art. 609 *decies* c.p.) e, più di recente, dalla legge 28 agosto 1997 n. 285 sulla promozione dei diritti per l'infanzia (art. 4 comma 1 lett. h) e dalla legge 3 agosto 1998 n. 269 contro la prostituzione minorile e il turismo sessuale in danno dei minori (artt. 2 e 17).

Su questo piano ritengo opportuno segnalare la recente emanazione, in varie Regioni, di linee - guida; un articolato documento contenente le "Linee guida" della Regione Piemonte,

per la presa in carico dei casi di sospetto abuso sessuale o maltrattamento, si ispira a una metodologia di intervento necessariamente interdisciplinare (Deliberazione della Giunta Regionale 2 maggio 2000, Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 20 del 17 maggio 2000) (15).

9. - Se il minore viene allontanato si pone il problema della regolamentazione dei rapporti con i genitori e gli altri parenti significativi.

Di regola potranno essere vietati i rapporti diretti con il presunto abusante, almeno in via temporanea, in attesa degli sviluppi del procedimento penale. Nei casi meno allarmanti potrà risultare sufficientemente protettiva l'effettuazione degli incontri in adeguato ambiente protetto, alla presenza dell'educatore.

Per quanto riguarda l'altro genitore e i parenti è indispensabile coniugare l'esigenza di mantenere il più possibile in vita i legami familiari e quella di proteggere il minore da possibili pressioni psicologiche. Si valuta quindi l'atteggiamento psicologico della madre e dei parenti di fronte alle dichiarazioni del minore e, se del caso, gli incontri vengono temporaneamente sospesi o autorizzati con opportune cautele (ambiente protetto, presenza di un operatore dei servizi).

Si deve tener conto che la spinta a ritrattare le accuse può venire dalle pressioni dei familiari, ma anche dalla difficoltà a gestire il senso di perdita dei legami e di isolamento da parte della vittima.

Queste limitazioni vanno periodicamente riviste, anche alla luce degli sviluppi del procedimento penale e della condizione emotiva del minore.

10. - Nel corso dell'istruttoria può emergere la necessità di effettuare una perizia psicologica.

Analogha esigenza può sorgere nel procedimento penale.

Si pone quindi il problema del coordinamento tra le varie iniziative istruttorie, con i connessi rischi di sovrapposizione se non di responsi peritali di segni diverso.

In linea di massima si può dire che va riservata al procedimento penale la perizia sulla **capacità di testimoniare** del bambino e sulla compatibilità tra eventuali indicatori di disagio sul piano psicoaffettivo e l'ipotesi che egli sia stato vittima di un abuso.

Il Tribunale per i Minorenni può invece disporre una perizia sulla **condizione psicoevolutiva del minore, sulla personalità dei genitori e sulla qualità delle relazioni intrafamiliari**, al fine di assumere le più opportune decisioni in merito all'affidamento.

Spesso viene altresì posto un quesito in ordine alla ricuperabilità delle funzioni genitoriali, anche all'esito di un possibile trattamento psicoterapeutico dei genitori.

Non si può escludere che proprio nel corso di un approfondimento di questo tipo possano emergere verbalizzazioni del minore o altri elementi indicativi di un possibile abuso sessuale, con conseguente obbligo di denuncia.

Va ricordata la norma dell'art. 236 c.p.p. , che consente l'acquisizione nel procedimento penale della perizia disposta dal Tribunale per i minorenni, intesa come atto utile a valutare la personalità della persona offesa.

E' fondamentale che lo scambio di informazioni tra il Tribunale per i Minorenni e i magistrati che si occupano del processo penale prosegua anche nel tempo, affinché il giudice minorile, informato delle decisioni significative che possono intervenire in sede penale, si trovi in condizione di emettere eventuali provvedimenti conseguenti in tema di collocazione del minore.

E' indispensabile, in altre parole, che il pubblico ministero e giudici penali seguano la cautela di trasmettere, senza eccezioni, al Tribunale per i minorenni copia dei provvedimenti significativi in materia di libertà personale dell'abusante/indagato/imputato e delle sentenze

che chiudono ogni fase processuale. Solo in questo modo potrà essere verificato nel tempo il reale contesto di vita della vittima e potranno cogliersi eventuali nuove esigenze di protezione.

L'omissione di questa cautela ha purtroppo contribuito al verificarsi di gravi fatti di cronaca. E' questa la sede per porre l'accento anche su un altro problema, quello della frequente, inaccettabile, lentezza dei tempi di celebrazione dei procedimenti penali nei quali sono coinvolti, come persone offese, i minori. E' questo uno degli aspetti critici che maggiormente possono danneggiare, a causa del coinvolgimento nel processo, l'equilibrio del minore, talvolta faticosamente ritrovato attraverso la sistemazione in un contesto familiare più adeguato.

La questione può diventare persino drammatica nei casi in cui non venne effettuato l'incidente probatorio e, pertanto, talora a distanza di anni, il minore deve tornare a confrontarsi con fatti dolorosi o, peggio, direttamente con la persona accusata, quando un buon percorso di recupero aveva rimarginato o attenuato certe ferite.

Nella speranza che una riforma legislativa stabilisca un principio di priorità (con una norma analoga a quella prevista dall'art. 132 *bis* disp. att. cod. proc. pen. , in base alla quale vanno fissate con precedenza le udienze dei procedimenti con imputati detenuti), per una sollecita trattazione dei processi penali aventi per oggetto l'abuso sui minori (non solo intrafamiliare), è auspicabile, in attuazione dei principi di una recente Raccomandazione del Consiglio d'Europa di Strasburgo (17), una maggior sensibilità da parte dei Presidenti dei Tribunali e delle Corti, i quali potrebbero diramare direttive sui criteri di fissazione di questi procedimenti.

11. - Quanto alle decisioni sull'affidamento del minore a medio e lungo termine, vengono delineate, in modo necessariamente schematico, le ipotesi più frequenti e i presupposti che le sorreggono:

A) L'affidamento al genitore non abusante è frequente nei casi in cui questi (per lo più la madre) abbia dimostrato vicinanza e capacità di protezione nei confronti del figlio, se del caso scegliendo di vivere in un diverso contesto ambientale rispetto all'altro genitore.

B) Talora l'affidamento, a uno o a entrambi i genitori può risultare possibile all'esito di un percorso di tipo psicoterapeutico con esito positivo, oppure nei casi in cui l'ipotesi dell'abuso sia stata esclusa alla luce degli approfondimenti testimoniali e psicodiagnostici.

E' il tempo di iniziare a riflettere anche sulle implicazioni tra trattamento psicoterapeutico e benefici nel processo penale, quali l'accesso ai riti alternativi o a benefici in materia di libertà personale e di sospensione condizionale della pena o, ancora, di tipo penitenziario, nella fase di esecuzione della condanna.

Su questo mi limito a segnalare il problema della verifica della validità di eventuali trattamenti terapeutici seguiti dall'indagato /imputato/ condannato.

Inevitabilmente occorrerà trovare delle forme di verifica che, pur rispettando il clima di fiducia che deve caratterizzare il contesto terapeutico, consentano all'autorità procedente di acquisire elementi di una certa obiettività prima di assumere decisioni in sede processuale.

Forse, su questo piano, qualche esperienza si potrebbe trarre dall'istituto della messa alla prova del minore nel processo penale minorile (art. 28 d.p.r. 22 settembre 1988 n. 448).

C) L'affidamento a figure parentali è diffuso nei casi di inadeguatezza dei genitori o di riconoscimento che gli stessi sono responsabili dell'abuso e/o di omissione di protezione della vittima dall'abusante.

D) L'affidamento eterofamiliare si rende indispensabile quando non siano individuabili parenti significativi, disponibili e in possesso di capacità educative sufficienti (in particolare rispetto alla gestione del rapporto con i genitori, al riconoscimento della veridicità

dell'abuso qualora accertato in sede processuale e alla attitudine a proteggere innanzitutto il minore).

E) L'inserimento in comunità di accoglienza o casa - famiglia dovrebbe essere limitato il più possibile nel tempo, ma tale misura, nei fatti, a volte si protrae per mancanza di altre risorse, soprattutto nei confronti di ragazze in età adolescenziale, nelle situazioni, purtroppo non infrequenti, di una loro "estromissione" dal nucleo familiare allargato a seguito della denuncia dell'abuso.

F) La dichiarazione di adottabilità è decisione riservata ai casi di abuso più gravi e nei quali non sia emersa la disponibilità di parenti significativi e/o adeguati sul piano educativo e relazionale.

Si può pervenire al riconoscimento dello stato di abbandono anche in situazioni in cui i genitori non hanno dato prova di utilizzare i sostegni sul piano sociale e psicoterapeutico per un miglioramento della capacità genitoriali (nei casi in cui il minore viene accolto in una famiglia adottiva, anche nei casi di affidamento preadottivo "a rischio giuridico", ossia quando la pronuncia di adottabilità non è ancora definitiva, vanno utilizzate particolari cautele qualora risultasse strettamente indispensabile la sua audizione **in sede penale**, per evitare che si possano conoscere l'identità e il luogo di residenza della famiglia e del minore: una cautela seguita a volte è stata di effettuare le citazioni presso l'Ufficio adozioni del Tribunale per i minorenni, organo in possesso dei dati sulla famiglia adottante). Su questo punto, purtroppo, si continua a registrare la scarsa attenzione del giudice penale, con continui rischi di violare la riservatezza della nuova collocazione di vita del minore, nonostante la chiara norma penale dell'art. 73 legge 184/83.

G) La decadenza dalla potestà genitoriale consegue alla sentenza di condanna dell'abusante (artt. 34 e 609 *nonies* c.p.), ma può essere pronunciata in qualsiasi momento dal Tribunale per i minorenni, ricorrendone i presupposti, in base all'art. 330 c.c. che, come si è visto, ora consente anche l'allontanamento da casa dell'abusante stesso.

***Giudice del Tribunale per i minorenni di Torino**

Note:

1. La bibliografia sull'abuso sessuale è amplissima. Tralasciando il tema specifico della valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni del minore, non strettamente pertinente a questo studio, segnalo le seguenti opere, individuate tra le più recenti: AA. VV., *L'abuso sessuale intrafamiliare. Manuale di intervento*. Raffaello Cortina Editore, 2001; AA.VV. , *Il bambino tradito*, Carocci editore, 2000; E. Aguglia – A. Riolo, *La pedofilia nell'ottica psichiatrica*, Il Pensiero scientifico Editore, 1999; Bandini - B. Gualco, *Infanzia e abuso sessuale*, Giuffrè, 2000; A. Cadoppi - *Commentari delle norme contro la violenza sessuale e della legge contro la pedofilia*, Cedam, 1999; C. Camarca – M. R. Parsi, *SOS Pedofilia*, Baldini & Castoldi, 2000; L. Canova, *Un approccio ai casi di violenza sui minori*, Il Diritto di famiglia e delle persone, 1999, p. 783; D. Carponi Schittar - G. Bellussi, *L'esame orale del bambino nel processo*, Giuffrè, 2001; S. Cirillo - P. Di Blasio, *La famiglia maltrattante, Diagnosi e terapia*, Raffaello Cortina Editore, Milano, 1989; C. Colesanti - L. Lunardi, *Il maltrattamento del minore*, Giuffrè, Milano, 1995; A. Crivillè, *Genitori violenti, bambini maltrattati*, Liguori Editore, Napoli, 1995; De Cataldo Neuburger, *La pedofilia*, Cedam, 2000; Corraera - Martucci, *La violenza nella famiglia*, Cedam, 2000; Dell'Antonio, *La partecipazione del minore alla sua tutela*, Giuffrè, 2001; D. Dettore – C. Fuligni, *L'abuso sessuale sui minori, Valutazione e terapia delle vittime e dei responsabili*, Mc Graw – Hill, 1999; P. Di Blasio, *Psicologia del bambino maltrattato*, Il Mulino, 2000; C. Foti, *L'ascolto*

dell'abuso e l'abuso nell'ascolto, in *Minorigiustizia*, n. 2/2001, p. 141; D. Ghezzi - F. Vadilonga, *La tutela del minore*, Raffaello Cortina Editore, 1996; G. Grazioso, *Le misure contro la violenza nelle relazioni familiari approvate dalla Commissione giustizia in sede referente: è in arrivo la "separazione cautelare"?*, *Il Diritto di famiglia e delle persone*, 1999, p. 439; G. Gulotta, *Elementi di psicologia giuridica e di diritto psicologico: civile, penale, minorile*, Giuffrè, 2000; F. De Zulueta, *Dal dolore alla violenza*, Raffaello Cortina Editore, 1999; M. Gabel - S. Lebovici - P. Mazet, *Il trauma dell'incesto*, Centro Scientifico Editore, 1997; Giannino - Avallone, *I servizi di assistenza ai minori*, Cedam, 2000; J. Goodwin, *Abuso sessuale sui minori*, Centro Scientifico Torinese, 1985; R.S. Kempe - C.H. Kempe, *Le violenze sul bambino* (tit. originale "Child Abuse"), Londra, 1978, Edizioni Sovera Multimedia, Roma, 1989; P. Macario - G. Damilano, *Il bambino negato*, Elle Di Ci, Torino, 1996; M. Malacrea - A. Vassalli, *Segreti di famiglia, L'intervento nei casi di incesto*, Raffaello Cortina Editore, 1990; M. Malacrea, *Trauma e riparazione*, Raffaello Cortina Editore, 1999; M. Malacrea, *Abuso sessuale all'infanzia: esigenze cliniche e giudiziarie*, in *Cittadini in crescita*, n. 1/2001, p. 33; G. Mazzoni - *La testimonianza nei casi di abuso sessuale sui minori* - Giuffrè, 2000; A. Miller, *La persecuzione del bambino, Le radici della violenza*, Bollati Boringhieri, 1987; F. Montecchi, *I maltrattamenti e gli abusi sui bambini*, Franco Angeli, 1998; J. A. Monteleone, *Gli indicatori dell'abuso infantile*, Centro Scientifico Editore, 1999; A.C. Moro, *Erode tra noi*, Milano, 1988; Pansini, *Le dichiarazioni del minore nel processo penale*, Cedam, 2001; C. Roccia - C. Foti, *L'abuso sessuale sui minori*, Edizioni Unicolti, 1994; C. Roccia, *Riconoscere e ascoltare il trauma, Maltrattamento e abuso sessuale sui minori: prevenzione e terapia*, Franco Angeli, 2001; B. Romano, *Repressione della pedofilia e tutela del minore sessualmente sfruttato nella legge 269 del 1998*, *Il Diritto di famiglia e delle persone*, 1998, 1543; G. Sergio, *Rapporti sessuali tra minorenni*, *Il Diritto di famiglia e delle persone*, 1998, p. 371; P. Tonini, *Elementi di diritto penale per operatori sociali*, Giuffrè Editore, 1994; G.B. Traverso, *Il comportamento violento sulla donna e sul minore*, Giuffrè, Milano, 1988; G. Valvo, *Accertamento e valutazione dell'abuso sessuale minorile e principali metodologie di analisi*, *Il Diritto di famiglia e delle persone*, 1997, p. 312.

Una bibliografia molto ampia sul tema è pubblicata, a cura di P. Di Blasio, sulla Rassegna bibliografica del Centro Nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza presso l'Istituto degli Innocenti di Firenze, fascicolo n. 1/2001, p. 7. I Quaderni n. 1, marzo 1998, e n. 19, febbraio 2001, dello stesso Centro sono interamente dedicati all'argomento in esame.

Inoltre hanno per oggetto l'abuso sessuale vari fascicoli della Rivista *Minorigiustizia*, promossa dall'A.I.M.M.F.; si vedano, in particolare, i numeri 1/1995, 4/1995, 4/1997, 2/1998 e 2/2001.

Infine si segnala che è dedicata interamente a questo argomento la rivista *Maltrattamento e abuso all'infanzia*.

2. Il testo è pubblicato in *Minorigiustizia*, n. 4/1995, p. 117.

3. M. Malacrea - A. Vassalli, *Segreti di famiglia, L'intervento nei casi di incesto*, Raffaello Cortina Editore, 1990.

4. Secondo una recente ricerca (primavera 2000) condotta dai Centri contro l'abuso sessuale sparsi in varie regioni d'Italia affiliati al C.I.S.M.A.I. (Coordinamento Italiano dei Servizi contro il maltrattamento e l'abuso all'infanzia), il perpetratore più frequente è il padre (33,7%), a questo seguono persone estranee (11%), conoscenti generici di famiglia (8%), la madre o gli zii (rispettivamente 7,5 e 7%), gli amici di famiglia (6,7%) e il convivente della madre (5,5%). Altri soggetti meno ricorrenti individuati sono, nell'ordine: i fratelli, i cugini, persone con funzioni religiose o con ruoli educativi, parenti più lontani.

5. cfr. Cass. 18 ottobre 1985 n. 5137; Cass. 30 maggio 1989 n. 2652.

6. Sez. I[^], 16 aprile 1998, Pavia, ined.
7. Sulla portata dei nuovi istituti si rinvia a F. Occhiogrosso, *La complessità della risposta all'abuso sui minori*, in *Minorigiustizia*, n. 2/2001, p. 5; I. Tricomi, *Violenza in famiglia, Tribunale per i minorenni. Rebus sulle competenze*, Guida al Diritto, n. 18/2001, p. 26.
8. Non vi rientrano, quindi, tutti i reati in materia: si pensi alle percosse o alle lesioni lievi. Non vi sono limiti, invece, per quanto attiene ai reati di natura sessuale, per i quali è stato superato il limite di pena dell'art. 280 c.p.p. (cfr. art. 282 bis co. 6° c.p.p.).
9. Si tratta, peraltro, nell'ultima ipotesi, di un rinvio discutibile, tenuto conto che i Centri di mediazione familiare di regola non accettano, per poter svolgere più efficacemente i loro interventi, l'invio per così dire "coatto" da parte dell'autorità giudiziaria, in quanto ciò, in qualche misura, snatura la loro funzione e il fondamento stesso dell'istituto della mediazione familiare.
10. C. Castellani, *Gli interventi del Tribunale per i minorenni nei confronti delle famiglie che maltrattano*, in *Minorigiustizia*, n. 4/1997, p. 36.
11. A. Crivillè, *Genitori violenti, bambini maltrattati*, 1995, p. 98.
12. Cfr. L. Sacchetti, *L'allontanamento: diritti del bambino e diritti degli altri*, Relazione introduttiva al XIII° Convegno dell'Associazione Italiani dei Giudici per i minorenni e per la famiglia, Bellaria, 1994.
13. Sez. I, 12 maggio 1994 n. 4643, Giust. Civ., 1994, 2134.
14. Pubblicato in *Minorigiustizia*, n. 3/2000, p. 165.
15. A questo proposito rinvio alla mia nota di commento e al testo delle Linee – guida, in *Minorigiustizia* n. 2/2001, p. 179 s. Analoghe linee – guida sono state adottate da altre Regioni, quali il Veneto, l'Emilia Romagna e il Lazio.
16. F. Occhiogrosso, *La complessità della risposta*, cit., p. 8.
17. Si tratta della Raccomandazione N. 16 del 2001, del Comitato dei Ministri degli Stati membri, sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento sessuale, adottata il 31 ottobre 2001, che muove dalla considerazione che la personalità del minore è in continua evoluzione, di talché è indispensabile che, compiute le necessarie verifiche processuali e raccolte, nelle forme più appropriate e rispettose, la testimonianza, la vittima minore possa tornare il più presto possibile alla sua tranquillità e normalità di vita. Una sollecita trattazione dei procedimenti penali, oltretutto, potrebbe contenere il rischio di possibili decisioni disarmoniche, riguardanti minorenni oggetto di abuso sessuale, tra la sede penale e quella civile, che, al momento, è più concreto tenuto conto dei tempi lunghi di celebrazioni dei procedimenti penali rispetto alle decisioni che vengono assunte in materia di limitazione della potestà.